

XVII legislatura

In tema di riforma costituzionale: cinque testi a confronto (1997-2014)


aprile 2014
126



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

testo a fronte



Servizio Studi

Direttore (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo 3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci	_2581
Vladimiro Satta	_2057
Letizia Formosa	_2135
Maria Paola Mascia	_3369
Anna Henrici	_3696
Simone Bonanni	_2932
Luciana Stendardi	_2928
Michela Mercuri	_3481
Beatrice Gatta	_5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**In tema di riforma costituzionale:
cinque testi a confronto (1997-2014)**

aprile 2014
n. 126

a cura di: L. Borsi
ha collaborato: S. Bonanni

Classificazione Teseo: Costituzione della Repubblica. Camere del Parlamento e Parlamento nel suo complesso. Governo. Presidente della Repubblica. Regioni, Province e Comuni. Federalismo.

AVVERTENZA

Il presente *dossier* contiene una tabella di raffronto tra l'atto A.S. 1429, attualmente all'esame del Senato, e i testi di alcuni progetti di riforma della Parte II della Costituzione definiti nel corso di precedenti legislature.

Tali progetti, in particolare, sono stati elaborati in un arco temporale che va dalla XIII legislatura alla scorsa XVI legislatura, nella quale si è avuta l'approvazione (il 25 luglio 2012) da parte dell'Assemblea del Senato di un disegno di legge costituzionale, trasmesso alla Camera dei deputati (A.C. n. 5386).

La tabella è organizzata nella maniera seguente:

- nella prima colonna è riportato il [testo vigente](#) della Costituzione;
- nella seconda colonna il progetto della riforma presentata dal Governo (l'8 aprile 2014) in prima lettura al Senato nella presente legislatura (A.S. 1429) (non sono state collocate nel testo a fronte le disposizioni transitorie);
- nella terza colonna sono riportate le modifiche prospettate dal testo approvato dal Senato nella XVI legislatura ([A.C. n. 5386](#));
- nella quarta colonna, le modifiche delineate dalle proposte di legge costituzionale [A.C. n. 553 e abb.-A](#) della XV legislatura (cosiddetta "bozza Violante", nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007)¹;
- nella quinta colonna, le modifiche prospettate dal disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura ([A.S. n. 2544-D](#)), indi sottoposto (ai sensi

¹ Per ragioni di organicità del testo, si è riportato il disegno di legge quale approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, non già il testo risultante dall'approvazione in Assemblea di alcuni emendamenti, nel susseguente esame rimasto interrotto con l'anticipata cessazione della legislatura.

dell'articolo 138, comma 3 della Costituzione) a referendum, che si svolse il 25-26 giugno 2006 e non lo confermò, talché la revisione costituzionale prospettata non giunse a compimento;

- nella sesta colonna, le modifiche proposte da testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XIII legislatura (qui brevemente indicata come 'Bicamerale D'Alema') ([A.C. n. 3931-A - A.S. n. 2583-A](#)).

Nelle tabelle riferite agli articoli 116 e 117 si è ritenuto utile inserire ulteriori testi:

- dell'[A.S. 3520](#) della XVI legislatura nel testo a fronte dell'articolo 116;
- del medesimo A.S. 3520 della XVI e l'[A.S. 1187-B](#) della XIV nel testo a fronte dell'articolo 117.

Nelle stesse tabelle, per brevità, si è preferito non riportare i testi delle riforme che non recavano modifiche al testo costituzionale.

Nel prospetto sono state considerate le parti della Costituzione oggetto di revisione da parte dell'A.S. 1429 con l'integrazione di alcuni articoli che si è ritenuto utile riportare per una lettura completa della Sezione I del Titolo I della Parte II, sezione dedicata alle Camere.

Per facilitare la lettura sono state inserite le diciture *Identico*, se si tratta del solo comma (con l'indicazione dell'articolo che lo comprende) e *Articolo identico* (senza riferimento numerico) se si tratta dell'intero articolo, da riferirsi (entrambi) al testo vigente della Costituzione. La dicitura *Abrogato* è stata utilizzata per i casi di abrogazione esplicita e, solo quando possa essere utile per una migliore leggibilità del testo, in alcuni casi di soppressione implicita.

INDICE

TESTO A FRONTE.....	9
Articolo 48.....	11
Articolo 55.....	13
Articolo 56.....	17
Articolo 57.....	21
Articolo 58.....	33
Articolo 59.....	35
Articolo 60.....	37
Articolo 61.....	39
Articolo 62.....	41
Articolo 63.....	43
Articolo 64.....	45
Articolo 65.....	51
Articolo 66.....	53
Articolo 67.....	55
Articolo 68.....	57
Articolo 69.....	61
Articolo 70.....	63
Articolo 71.....	79
Articolo 72.....	81
Articolo 73.....	91
Articolo 74.....	93
Articolo 75.....	95
Articolo 76.....	99

Articolo 77.....	101
Articolo 78.....	107
Articolo 79.....	109
Articolo 80.....	111
Articolo 81.....	113
Articolo 82.....	119
Articolo 83.....	121
Articolo 84.....	125
Articolo 85.....	127
Articolo 86.....	133
Articolo 87.....	135
Articolo 88.....	141
Articolo 94.....	147
Articolo 96.....	155
Articolo 99.....	157
Articolo 114.....	159
Articolo 116.....	161
Articolo 117.....	165
Articolo 118.....	193
Articolo 119.....	201
Articolo 120.....	211
Articolo 121.....	215
Articolo 122.....	219
Articolo 126.....	223
Articolo 132.....	229
Articolo 133.....	233
Articolo 135.....	235

TESTO A FRONTE

Articolo 48

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Art. 48 ⁱ Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.	Art. 48 <i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	Art. 48 <i>Identico al testo vigente.</i>
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.	<i>Identico al testo vigente.</i>				<i>Identico al testo vigente.</i>
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione	La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione				<i>comma non presente nel testo costituzionale allora vigente</i>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	Estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.				
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	<i>Identico al testo vigente.</i>				<i>Identico al testo vigente.</i>

ⁱ Articolo modificato con la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 ("Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"). Il testo "bicamerale D'Alema" è quindi da riferirsi al testo previgente, che non prevedeva l'attuale comma terzo.

Articolo 55

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 55</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p>	<p>Art. 55</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.</p>	<p>Art. 55</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato Federale della Repubblica.</p>	<p>Art. 55</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.</p>	<p>Art. 55</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.</p>	<p>Art. 77</p> <p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.</p> <p><i>(cfr. anche articoli 56, primo comma, e 58, primo comma, del testo vigente)</i></p>
	<p><i>comma secondo a fronte con l'art. 67 del testo vigente</i></p>				
	<p>La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione</p>				

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.				
	Il Senato delle Autonomie rappresenta le Istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea				

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.				
					La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. <i>(si veda art. 51 Cost., testo vigente, non riportato nel presente testo a fronte)</i>
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 56ⁱⁱ</p> <p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 56</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 56</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 56</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Si veda art. 77, primo comma, a fronte con l'art. 55 del testo vigente</i></p>
<p>Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>		<p>Il numero dei deputati è di cinquecentotto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>	<p>Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.</p>	<p>La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.</p>	<p>Art. 78</p> <p>Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.</p>
<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel</p>		<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel</p>	<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel</p>	<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel</p>	<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.		giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.	giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età.	giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.	giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.		La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	<i>Abrogato</i>

ⁱⁱ Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 ("Modificazioni degli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione") e 23 gennaio 2001, n. 1 ("Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero"). Le modifiche recate dal testo "Bicamerale D'Alema" sono quindi da riferirsi al seguente testo precedente la riforma del 2001:

"Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

Articolo 57

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 57ⁱⁱⁱ</p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>	<p>Art. 57</p> <p>Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con</p>	<p>Art. 57</p> <p>Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.</p>	<p>Art. 57</p> <p>Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>	<p>Art. 57</p> <p>Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.</p>	<p>Art. 79</p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.				
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	<i>cfr. primo comma</i>	<i>cfr. primo comma</i>	<i>si veda oltre</i>	Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta e senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.	<i>[terzo comma]</i> Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
		<i>si veda oltre quarto comma</i>		L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				rappresentanza territoriale da parte dei senatori.	
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.		Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.	<i>si veda oltre</i>	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.	<i>Cfr. quarto comma qui di seguito</i>
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei		La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.		La ripartizione dei seggi tra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	<i>[quarto comma]</i> La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
quozienti interi e dei più alti resti.					Valle d'Aosta uno.
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.		<i>si veda art. 60</i>	<i>si veda art. 60</i>	
	La legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.	L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.		<i>si veda, sopra, terzo comma</i>	
	<i>per il quarto comma si veda il testo a fronte con l'art. 59</i>				
		Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica,		Partecipano all'attività del Senato federale della	Art. 89 - Il Senato della Repubblica in sessione speciale è

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		<p>secondo le modalità e con gli effetti previsti dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali, un rappresentante per ogni Regione, eletto fra i propri componenti, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante.</p>		<p>Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e</p>	<p>integrato da consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti in ciascuna Regione in numero pari a quello dei relativi senatori. La legge stabilisce i criteri per l'elezione dei consiglieri in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli enti interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti dei consigli comunali, provinciali e regionali, sulla base dei voti espressi per l'elezione dei consigli stessi.</p> <p>La sessione speciale è convocata per l'esame dei disegni</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				<p>i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.</p>	<p>di legge relativi a:</p> <p>a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;</p> <p>b) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;</p> <p>c) tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni;</p> <p>d) autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni e conferimento di beni</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					<p>demaniali alle Province, alle Regioni e allo Stato.</p> <p>I disegni di legge di cui al precedente comma sono esaminati dalle due Camere. La Camera dei deputati delibera in via definitiva sui disegni di legge di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.</p>
		<p>I rappresentanti delle Regioni nel Senato Federale della Repubblica non sono membri del Parlamento, non ricevono la relativa indennità e ad essi si applica la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della</p>			<p>I rappresentanti di cui al primo comma non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		Costituzione.			
	<i>si veda, sopra, il primo comma</i>		In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.		
			Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato: cinque senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti; sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;		

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
			<p>nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;</p> <p>dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;</p> <p>dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.</p>		
			<p>I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol</p>		

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
			eleggono, con voto limitato, due senatori per ciascuna provincia.		
			In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge: un senatore nelle Regioni sino a un milione di abitanti; due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.		
			I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol eleggono un senatore per ciascuna		

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
			Provincia.		
	<i>si veda, sopra, il terzo comma</i>		L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.		

ⁱⁱⁱ Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 ("Modificazioni degli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"), 27 dicembre 1963, n. 3 ("Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise") e 23 gennaio 2001, n. 1 ("Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero"). Le modifiche recate dal testo "Bicamerale D'Alema" sono quindi da riferirsi al seguente testo precedente la modifica del 2001:

"Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

Articolo 58

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 58</p> <p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>	<p>Art. 58</p> <p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.</p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>	<p>Art. 58</p> <p><i>Comma abrogato</i></p> <p><i>si veda, però, art. 57 e il comma seguente</i></p>	<p><i>Si veda articolo 77, primo comma, a fronte con l'art. 55 del testo vigente</i></p>
<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p>		<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.</p>		<p>Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o</p>	<p>Art. 79 [secondo comma] Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.	

Articolo 59

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 59</p> <p>E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p>	<p>Art. 59</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 59</p> <p>E' deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p>	<p>Art. 79</p> <p><i>[quinto comma]</i></p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>
<p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>	<p><i>comma abrogato</i></p> <p><i>Cfr:</i></p> <p>Art. 57 <i>[quarto comma]</i> Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali</p>			<p>Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.</p>	<p><i>comma abrogato</i></p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	membri durano in carica sette anni.				

Articolo 60

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Art. 60 ^{iv} La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.	Art. 60 La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	Art. 60 La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.	Art. 60 La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.	Art. 80 <i>Identico al testo vigente.</i>
	<i>Si veda art. 57, terzo comma</i>		I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.	I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.	
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se	La durata della Camera dei deputati non può essere		La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio	La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio	La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
non per legge e soltanto in caso di guerra.	prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.		regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica.	o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionali e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.	non nei casi previsti dalla Costituzione.

^{iv} Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 ("Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"). Le proposte di riforma qui considerate sono pertanto successive alle modifiche al presente articolo.

Articolo 61

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 61</p> <p>Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p>	<p>Art. 61</p> <p>L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 61</p> <p>L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.</p>	<p>Art. 61</p> <p>L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.</p>	<p>Art. 81</p> <p>L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p>
<p>Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p>	<p>Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.</p>		<p>Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.</p>	<p>Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.</p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>
					<p><i>(terzo e quarto comma, a fronte con l'art. 63 del testo vigente)</i></p>

Articolo 62

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 62 Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p>	<p>Art. 62 <i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 82 <i>Abrogato</i></p>
<p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>				<p>Ciascuna Camera è convocata dal proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.</p>
<p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>				<p><i>Abrogato</i></p>

Articolo 63

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 63 <i>Identico al testo vigente [segue]</i></p>	<p>Art. 63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. [segue]</p>	<p>Art. 81 [terzo comma] <i>Identico al testo vigente.</i> <i>(per i commi primo e secondo, qui non riportati, si veda art. 61 del testo vigente)</i></p>
			<p>[segue] Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le</p>	<p>[segue] Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le</p>	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
			modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza.	modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza.	
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.			<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	[quarto comma] <i>Identico al testo vigente.</i>

Articolo 64

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 64</p> <p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>Art. 64</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 64</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 64</p> <p>La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>Art. 83</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>
<p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta</p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>		<p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.</p>	<p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
segreta.					adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>		Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da	Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				almeno un terzo delle Regioni.	
				<i>per i commi quarto, quinto e sesto si veda oltre</i>	
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	<i>Identico al testo vigente.</i>		I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente	I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		<p>I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del parlamentare, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare.</p>		<p>[quarto, quinto e sesto comma] Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo</p>	<p>Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				<p>o di garanzia.</p> <p>Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.</p> <p>Il Regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.</p>	

Articolo 65

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 65</p> <p>La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 65</p> <p>La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.</p>	<p>Art. 84</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>
<p>Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.</p>				<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad un'Assemblea regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 89.</p> <p><i>(per i commi successivi si veda art. 66 vigente)</i></p>

Articolo 66

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 66</p> <p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>	<p>Art. 66</p> <p>La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p>Il Senato delle Autonomie verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato delle Autonomie da parte</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 66</p> <p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla</p>	<p>Art. 84</p> <p>[terzo comma] Identico.</p> <p>[quarto comma] Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.</p> <p>(per i commi primo e secondo si veda art. 65 del testo vigente)</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	del suo Presidente.			Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.	

Articolo 67

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 67</p> <p>Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p>	<p>Art. 67</p> <p>I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p>Art. 55</p> <p>[<i>comma secondo</i>]</p> <p>Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 67</p> <p>Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.</p>	<p>Art. 85</p> <p>Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p>

Articolo 68

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 68^v I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>Art. 68 <i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 86 I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.</p>
<p>Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o</p>	<p>Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato</p>				<p>Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.	della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.				altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.	Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i deputati ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.				Analoga autorizzazione è richiesta per utilizzare in giudizio conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali sono parte componenti delle Camere e per sottoporre i

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					medesimi a forme di intercettazione, registrazione o sequestro di corrispondenza.

^v Articolo modificato con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 ("Modifiche dell'articolo 68 della Costituzione"). Le proposte di riforma costituzionale qui considerate sono pertanto successive a tale modifica.

Articolo 69

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 69</p> <p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p>Art. 69</p> <p>I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p>Art. 69</p> <p>I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge.</p>	<p><i>Articolo identico la testo vigente</i></p>	<p>Art. 69</p> <p>I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.</p>	<p>Art. 87.</p> <p>I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.</p>
				<p>La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.</p>	

Articolo 70

Testo vigente: *La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.*

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Procedimento legislativo bicamerale				
Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.	Art. 70 La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.	Art. 70 <i>Si veda oltre il primo comma</i>	Art. 70 <i>Si veda oltre per il primo e il secondo comma</i>	Art. 90 La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.
	[Art. 72, secondo comma] La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando	La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:	[terzo comma] La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui	Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:
<i>si veda primo comma</i>	la Costituzione prescrive una maggioranza	a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi	all'articolo 117, secondo comma, lettere <i>m)</i> e <i>p)</i> ,	a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<p>speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi</p>	<p>costituzionali; b) leggi in materia elettorale; c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; [ordinamento di Roma capitale] 116, terzo comma; [ulteriori forme di autonomia da attribuire alle regioni relative a talune materie] 117, commi quinto e nono; [forme della partecipazione delle Regioni alla formazione e all'esecuzione degli atti comunitari (5°); casi e forme</p>	<p>[livelli essenziali delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m); legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane] e 119, [autonomia finanziaria e tributaria, fondo perequativo e risorse aggiuntive, patrimonio, degli enti territoriali] l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, [disciplina dei poteri sostitutivi del Governo] il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge</p>	<p>b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza; c) elezioni nazionali ed europee; d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona; e) informazione, comunicazione radiotelevisiva; f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni; g) concessione di amnistia e di indulto; h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province. Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla</p>

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		<p><i>di accordi e intese con enti territoriali di altri Stati da parte delle regioni (9°)</i></p> <p>120, secondo comma; [disciplina dei poteri sostitutivi del Governo]</p> <p>122, primo comma; [principi fondamentali su sistema d'elezione, casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e dei membri della giunta regionale e dei consiglieri regionali]</p> <p>123, quinto comma; [principi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomia locali - comma inserito dal medesimo progetto di riforma]</p> <p>132, secondo comma, [distacco di province e comuni]</p> <p>e 133, primo comma; [mutamento e istituzione di province]</p> <p>e) leggi concernenti</p>	<p>dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli</p> <p>117, commi quinto e nono, [forme della partecipazione di regioni e province autonome e modalità di esercizio del potere sostitutivo in materia di partecipazione alla formazione di atti normativi comunitari (5°); casi e forme di accordi e intese con enti territoriali altri Stati da parte delle regioni (9°)]</p> <p>118, commi secondo e quinto, [conferimento di funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane oltre a quelle proprie (2°); forme di coordinamento tra Stato e regioni (5°, inserito dal medesimo progetto di riforma)]</p> <p>122, primo comma, [principi fondamentali su sistema d'elezione, casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente</p>	<p>ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo.</p> <p><i>Con riferimento ad alcune materie previste dal presente comma, si veda anche art. 89 del presente testo "bicamerale D'Alema" - relativo al Senato in sessione speciale" posto a fronte con l'art. 57 del testo vigente.</i></p>

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		<p>l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;</p> <p>f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.</p>	<p><i>e dei membri della giunta regionale e dei consiglieri regionali]</i></p> <p>125, [<i>organi di giustizia amministrativa nelle Regioni]</i></p> <p>132, secondo comma, [<i>distacco di province e comuni]</i></p> <p>e 133, secondo comma [<i>mutamento e istituzione di province - materia posizionata al secondo comma da modifica del medesimo testo di riforma].</i></p> <p>[<i>segue</i>]</p>	
	<p>[<i>Articolo 72, terzo comma, primo periodo]</i></p> <p>L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>			<p>[<i>Articolo 94]</i> Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica quelli di iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare.</p>

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<p><i>[Articolo 72, decimo comma]</i> Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.</p> <p><i>[Articolo 72, undicesimo comma]</i> La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.</p> <p><i>[Articolo 72, dodicesimo</i></p>		<p><i>[segue terzo comma]</i> Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.</p>	<p><i>[segue Articolo 94]</i> Se la Camera che esamina per seconda tali disegni di legge li approva in un testo diverso da quello approvato dall'altra Camera, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.</p> <p>Il testo adottato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.</p>

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<i>comma]</i> Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva.			
Procedimento legislativo "a prevalenze Senato"				
	[Articolo 72, terzo comma, secondo periodo] [Il procedimento legislativo] Ha inizio al Senato della Repubblica, quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma [legislazione concorrente], e all'articolo 119 [autonomia finanziaria di comuni, province e	Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato federale della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono	[secondo comma] Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro	<i>si veda, sopra, art. 94</i>

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<p><i>città metropolitane e fondo perequativo</i>], nonché per le leggi di cui agli articoli 122 [<i>principi fondamentali relativamente a sistema d'elezione, casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e dei membri della giunta regionale e dei consiglieri regionali</i>], 125 [<i>organi di giustizia amministrativa</i>], 132, secondo comma [<i>distacco di province e comuni</i>], e 133 [<i>mutamento e istituzione di province - materia posizionata al secondo comma da modifica del testo di riforma</i>], (...)</p> <p>[<i>segue oltre</i>]</p> <p><i>Si vedano anche, sopra, i commi decimo,</i></p>	<p>trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.</p>	

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<i>undicesimo e dodicesimo relativi al procedimento legislativo</i>			
			<p>[quarto comma] Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta</p>	

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
			giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.	
			[quinto comma] L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati.	
Procedimento legislativo "a prevalenza Camera"				
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.	[segue Articolo 72, terzo comma, secondo periodo]	In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di	[primo comma] La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le	[Articolo 93] I disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati, e, se approvati,

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si</p>	<p>[Il procedimento legislativo] ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.</p> <p><i>Si vedano anche, sopra, i commi decimo, undicesimo e dodicesimo relativi al procedimento legislativo</i></p>	<p>legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i</p>	<p>materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.</p>	<p>sono trasmessi al Senato della Repubblica.</p> <p>Il Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.</p>

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p> <p>Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli</p> <p>57, comma terzo <i>[disciplina dell'elezione e sostituzione dei senatori elettivi],</i></p> <p>114, comma terzo <i>[ordinamento di Roma capitale],</i></p> <p>117, commi secondo, lettere p) <i>[ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali di Comuni e città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta]</i></p> <p>e u), <i>[norme generali sul governo del territorio, e sistema della protezione</i></p>		<p>disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.</p>		

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p><i>civile]</i></p> <p>quarto, [<i>leggi statali di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica</i>]</p> <p>sesto [<i>forme di partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti normativi comunitari e all'attuazione degli atti comunitari come degli accordi internazionali</i>]</p> <p>e decimo [<i>disciplina degli accordi regionali con Stati esteri o enti territoriali loro interni</i>],</p> <p>118, comma quarto, [<i>forme di coordinamento Stato-Regioni su immigrazione, ordine pubblico, sicurezza, tutela dei beni culturali e paesaggistici</i>]</p> <p>119, [<i>autonomia finanziaria e tributaria, fondo perequativo e risorse aggiuntive, patrimonio, degli</i></p>				

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p><i>enti territoriali]</i></p> <p>120, comma secondo [disciplina dei poteri sostitutivi del Governo] e</p> <p>122, comma primo, [sistema di elezione e incompatibilità, emolumenti dei membri degli organi regionali],</p> <p>nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>				

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>I disegni di legge di cui all'articolo 81, comma quarto [<i>bilancio e rendiconto dello Stato</i>], approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>				
<p>Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché</p>				

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.				
Decisione sull'assegnazione				
	<p>[<i>Articolo 72, quarto comma</i>] I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.</p>	<p><i>Si veda sopra, secondo comma</i></p>	<p>I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è</p>	

A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
			<p>sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.</p>	

Articolo 71

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 71</p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p>	<p>Art. 71</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 71</p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p>	<p>Art. 91</p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale.</p>
	<p>Il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere</p>				

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie.				
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	<i>Identico al testo vigente.</i>			<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>

Articolo 72

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 72</p> <p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>	<p>Art. 72</p> <p>Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>	<p>Art. 72</p> <p>I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.</p> <p>[quinto comma]</p> <p>Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione</p>	<p>Art. 72</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 72</p> <p>Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>	<p>Art. 95</p> <p>Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		<p>composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.</p> <p><i>(per i commi secondo, terzo e quarto del presente articolo 72 vedi testo a fronte art. 70 del testo vigente)</i></p>			
<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>[sesto comma]</i> I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in</p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di</p>	<p><i>[secondo comma, primo periodo]</i> I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione. <i>(per il settimo comma vedi oltre)</i>		iniziativa popolare.	
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>[ottavo comma]</i> I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso	<i>Identico al testo vigente.</i>	Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso	<i>[secondo comma, secondo periodo]</i> Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l'approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>		<p>alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>		<p>all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>	
<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in</p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>[nono comma]</i> La procedura normale di esame e di approvazione diretta è sempre adottata per i disegni di legge in materia</p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in</p>	<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>		<p>costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p> <p><i>(per i commi decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo 72 vedi testo a fronte art. 70 del testo vigente)</i></p>		<p>materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.</p>	<p>materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>
	<p>Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla</p>				

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<p>Camera dei deputati. I disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dal Senato delle Autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138.</p>				
	<p>Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della</p>	<p><i>[settimo comma]</i> Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in</p>	<p>Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.</p>	<p>Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi</p>	<p>Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<p>complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, comma terzo, sono ridotti della metà.</p>	<p>votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.</p>		<p>articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.</p>	<p>proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.</p>
				<p>Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in</p>	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				<p>commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.</p>	
				<p>Le proposte di legge di iniziativa delle regioni e delle province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più</p>	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				Regioni o Province autonome in coordinamento tra di loro.	

Articolo 73

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 73</p> <p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p>	<p>Art. 73</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 73</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 73</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 96</p> <p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.</p>
<p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p>	<p>Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p>		<p>Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge</p>	<p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel</p>	<p><i>cfr. primo comma.</i></p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
			è promulgata nel termine da essa stabilito.	termine da essa stabilito.	
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>

Articolo 74

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p>	<p>Art. 74</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 74</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 74</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 66</p> <p>Il Presidente della Repubblica:</p> <p>f) (...) [<i>il primo periodo è a fronte con art. 87, quinto comma, vigente</i>].</p> <p>[<i>secondo periodo</i>] Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. [<i>segue</i>]</p>
	<p>Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge</p>				

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	è differito di trenta giorni.				
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.	Se è nuovamente approvata, la legge deve essere promulgata.		Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	[<i>segue lett. f)</i>] periodo <i>identico</i> ; (<i>per le altre lettere del presente comma, si veda art. 87 nel testo vigente</i>)

Articolo 75

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 75</p> <p>E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 75</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 97</p> <p>È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.</p>
<p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p>		<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>			<p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.
					La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.
					È altresì indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.
					La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.		Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori.			Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla		<i>Identico al testo vigente.</i>			<i>Identico al testo vigente.</i>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.					
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.		<i>Identico al testo vigente.</i>			La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

Articolo 76

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 76</p> <p>L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 76</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 76</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 98</p> <p>L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di due anni e con previsione dei relativi oneri finanziari.</p>
			<p>Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni</p>	<p>I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni</p>	<p>Nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti. Nelle medesime</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
			parlamentari competenti.	parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.	materie la legge, con determinazione dei principi essenziali di disciplina della materia, può autorizzare i regolamenti ad abrogare e modificare norme di legge.
					Con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
					Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.

Articolo 77

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 77</p> <p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p>	<p>Art. 77</p> <p>Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 77</p> <p>Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p>	<p>Art. 77</p> <p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p>	<p>Art. 99</p> <p><i>si veda oltre</i></p>
<p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso</p>	<p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso</p>		<p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso</p>	<p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso</p>	<p>In casi straordinari di necessità e urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p>	<p>presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.</p>		<p>presentarli per la conversione alle Camere che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.</p>	<p>presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.</p>	<p>e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.</p>
			<p>[quarto comma] Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari</p>		<p>Tali provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
			in materie già disciplinate con legge.		in materie già disciplinate con legge.
					<p>Il giorno stesso della sua emanazione il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.</p> <p><i>(cfr. il secondo comma del testo vigente)</i></p>
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati		[terzo comma] I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le	I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.		possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	dei deputati, il cui regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari. La Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
			[quinto comma] Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70.		
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza				

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<p>di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, comma quarto; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</p>				
	<p>I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al</p>				

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	titolo.				
	L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.				

Articolo 78

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 78</p> <p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p>	<p>Art. 78</p> <p>La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 100</p> <p>Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra, conferisce al Governo i poteri necessari e stabilisce, ove occorra, di prorogare la durata delle Camere.</p>
					<p>La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite dalla Costituzione.</p>

Articolo 79

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Art. 79 ^{vi} L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	Art. 79 L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	Art. 79 L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	Art. 101 L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>		L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
commissi successivamente alla presentazione del disegno di legge.					successivamente alla presentazione del disegno di legge.

^{vi} Articolo modificato con legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 ("Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto"). Le proposte di riforma costituzionale sono tutte successive alla modifica.

Articolo 80

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 80</p> <p>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p>Art. 80</p> <p>La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 80</p> <p>È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p>Art. 80</p> <p>È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p>Art. 102</p> <p>È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono su materie riservate alla legge.</p>
					<p>Il Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei deputati e, per le</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					rispettive attribuzioni, presso il Senato della Repubblica.
					Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino sull'autorizzazione alla ratifica.
					Il Governo informa periodicamente le Camere sui negoziati in corso, salvo che l'interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.

Articolo 81

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 81^{vii} Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p>	<p>Art. 81 <i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 81 <i>Si veda oltre</i></p>	<p>Art. 81 <i>Si veda oltre</i></p>	<p>Art. 103 <i>Si veda oltre</i></p>
<p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi</p>	<p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al</p>				

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
eccezionali.	verificarsi di eventi eccezionali.				
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>si veda ultimo comma</i>	<i>si veda ultimo comma</i>	<i>si veda ultimo comma</i>
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.	La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.		Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo.	Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.	Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo. <i>(per il procedimento si veda, oltre, l'art. 104)</i>
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
quattro mesi.					
<p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>	<p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>		<p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.</p> <p><i>[comma identico al testo costituzionale quale allora vigente]</i></p>	<p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.</p> <p><i>[comma identico al testo costituzionale quale allora vigente]</i></p>	<p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare altre leggi. La legge di bilancio stabilisce l'equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie eccezionali. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					disegni di legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
					Le leggi in materia di contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata.
<i>Si veda, sopra, terzo comma</i>	<i>Si veda, sopra, terzo comma</i>		Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. [<i>comma identico al testo costituzionale quale allora vigente</i>]	Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. [<i>comma identico al testo costituzionale quale allora vigente</i>]	Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					<p>approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.</p>
					<p>Art. 104</p> <p>Sono presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.</p> <p>I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					<p>Senato della Repubblica integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni.</p> <p>Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati.</p>

^{vii} Articolo così modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (articolo 6 della legge costituzionale). Il "Testo Senato 2012" (A.C. 5386 della XVI legislatura, assegnato alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) della Camera in sede referente il 31 luglio 2012) non recava modifiche al presente articolo già formulato nel testo attualmente vigente. Le altre riforme sono invece da riferirsi al seguente testo precedente la legge n. 1 del 2012:

"Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte."

Articolo 82

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 82 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p>	<p>Art. 82 La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 82 <i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 105 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede per iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti, nei limiti e con le modalità previsti dal proprio regolamento.</p>
<p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede</p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>			<p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta istituita</p>	<p>Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.				dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.	Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Articolo 83

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 83</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p>	<p>Art. 83</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 83</p> <p><i>[sesto comma]</i> Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.</p> <p><i>(per i primi cinque commi si veda testo a fronte art. 87 del testo vigente)</i></p>	<p>Art. 83</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 83</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dell'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea</p>	<p>Art. 64</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.</p> <p>Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				regionale, elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.	
All'elezione partecipano tre	<i>Abrogato</i>	<i>Per le modalità dell'elezione diretta</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Si veda comma precedente</i>	<i>Per le modalità dell'elezione diretta</i>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.		<i>si veda, oltre, art. 85</i>			<i>si veda, oltre, art. 67, a fronte con l'art. 85 del testo vigente</i>
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>	Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.	

Articolo 84

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.	Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.	Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.	Art. 67 <i>[secondo comma]</i> Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.		L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.
		<i>[segue comma precedente]</i> La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi			<i>[Articolo 68, primo comma]</i> La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.			tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.		L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	[Articolo 68, secondo comma] L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.

Articolo 85

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 85</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p>	<p>Art. 85</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 85</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.</p>	<p>Art. 85</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 85</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 67</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.</p> <p><i>[secondo comma a fronte con art. 84 del testo vigente]</i></p>
<p>Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p>	<p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p>	<p>Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il</p>	<p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p>	<p>Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica</p>	<p><i>[terzo comma]</i> Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		trentesimo giorno precedente la scadenza.			precedente la scadenza
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.		Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	
		Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali,			Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali,

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.			presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.
		I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.			I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
		È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun			È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		<p>candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.</p>			<p>candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.</p>
		<p>La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.</p>			<p>In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					<p>procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.</p>
		<p>Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.</p>			<p>Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
		Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge.			Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.

Articolo 86

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p>	<p>Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.</p>	<p>Art. 86</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.</p>	<p>Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.</p>	<p>Art. 69</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>
<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica</p>	<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica</p>	<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo</p>	<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica</p>	<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica</p>	<p>In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.	entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.
					L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

Articolo 87

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 87</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p>	<p>Art. 87</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 83</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.</p> <p>Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.</p>	<p>Art. 87</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 87</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.</p>	<p>Art. 65</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.</p> <p>Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità.</p>
		<p>Vigila sul rispetto della Costituzione.</p>			<p>Vigila sul rispetto della Costituzione.</p>
		<p>Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.</p>			<p>Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.			
		Art. 87 <i>[primo comma: si veda oltre]</i>			Art. 66 Il Presidente della Repubblica:
Può inviare messaggi alle Camere.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico. [art. 66, primo comma, lett. l)]</i>
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.	<i>Identico al testo vigente.</i>	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera	h) Indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Identico. [art. 66, primo comma, lett. e)]</i>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	<i>Identico al testo vigente.</i>	f) promulga le leggi. (...) [i periodi successivi della presente lettera sono a fronte con art. 74] g) emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame; se il Governo li approva nuovamente, il decreto o il regolamento deve essere emanato;			
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico. [art. 66, primo comma, lett. i)]</i>			
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due	o) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge che indica i casi nei quali

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.	provvede su proposta del Governo;
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati.	<i>Identico al testo vigente.</i>	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i> <i>[art. 66, primo comma, lett. p)]</i>
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.	<i>[primo comma]</i> Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate; m) dichiara lo stato

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		<i>[nono comma]</i> Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere.			di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.	
Può concedere grazia e commutare le pene.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente</i> <i>[art. 66, lett. n)]</i>
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	
				Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti.	
					b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati; c) su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri; <i>lett. d): si veda art. 94 del testo vigente</i>

Articolo 88

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.</p>	<p>Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:</p> <p>a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;</p> <p>b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;</p> <p>c) in caso di</p>	<p>Art. 70</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				<p>dimissioni del Primo ministro;</p> <p>d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.</p>	<p>termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.</p>
				<p>Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale</p>	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.	
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte	<i>Identico al testo vigente.</i>	Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Abrogato</i>	<i>si veda primo comma</i>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
con gli ultimi sei mesi della legislatura.		durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.			
		La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere.			Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l'anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.
					Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.

Articolo 94

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Art. 94 Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	Art. 94 Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	Art. 94 Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.	Art. 94 <i>si veda oltre</i>	Art. 74 <i>si veda oltre</i>
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.		La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.		
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.		Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per	[<i>primo comma</i>] Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La	[<i>secondo comma</i>] Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
			<p>ottenerne la fiducia.</p>	<p>Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.</p> <p>Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.</p> <p>La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si</p>	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.	
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.		Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.		<i>si veda oltre per i casi di dimissione del Primo Ministro</i>
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.		La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza	In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei	La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
			assoluta dei suoi componenti.	componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.	messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma. <i>(si veda anche quinto comma riportato oltre)</i>
				Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.	
				Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.	
					Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.
					Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi: <i>a)</i> elezione della Camera dei deputati; <i>b)</i> mancata

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati; c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.
					Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.
					Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
					Art. 66 Il Presidente della Repubblica: (...) d) può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia;

Articolo 96

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 96^{viii}</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>Art. 96</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>Art. 96</p> <p>Il Primo ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>Art. 96</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>Art. 96</p> <p>Il Primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>Art. 75</p> <p>Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.</p>

^{viii} Articolo modificato con legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 "Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione (...)".

Articolo 99

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 99</p> <p>Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.</p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 112</p> <p>Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.</p>
<p>E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p>					<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p>					<p><i>Abrogato</i></p>

Articolo 114

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI	TITOLO V LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI	TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI	TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI	TITOLO V COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, REGIONI E STATO	Titolo I COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO
Articolo 114 ^{ix} La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	Articolo 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	Articolo 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.	Articolo 55 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. <i>(si veda anche art. 56, terzo comma, primo periodo a fronte con art. 133 del testo vigente)</i>
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti			<i>Identico al testo vigente.</i>	I Comuni, le Province e le Regioni sono enti

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.				autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	<i>Identico al testo vigente.</i>			Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio.	Roma è la Capitale della Repubblica.

^{ix} Articolo modificato con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ("Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione"). Le modifiche del testo "Bicamerale D'Alema" devono quindi intendersi riferite al testo previgente che così disponeva: "Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni".

Articolo 116

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Articolo 116^x</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p>	<p>Articolo 116</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Articolo 116</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale; in materia finanziaria l'autonomia si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi</p>	<p>Articolo 116</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo,</p>	<p>Articolo 57</p> <p>[secondo comma] Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
		internazionali.	con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale o Assemblea o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.	
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	[terzo comma] La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente	<i>Abrogato</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Abrogato</i>	[quarto comma] Con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>				

^x Articolo modificato con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ("Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione"). Le modifiche del testo "Bicamerale D'Alema" devono intendersi riferite al testo originario. Nel presente testo a fronte non sono considerati il "Testo Senato 2012" e la "Bozza Violante": tali proposte non apportavano modifiche all'articolo 116. È invece riportato l'A.S. n. 3520 (Governo Monti) della XVI legislatura che proponeva novella al presente articolo.

Si riporta qui di seguito il testo originario dell'articolo 116:

"Articolo 116

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali".

Articolo 117

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Articolo 117^{xi}</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p>	<p>Articolo 117</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.</p>	<p>Articolo 117</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.</p>	<p>Articolo 117</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.</p>	<p>Articolo 117</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Articolo 58</p> <p><i>si veda oltre</i></p>

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
MATERIE DI LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO					
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:	Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:	<i>Identico al testo vigente:</i>	<i>Identico al testo vigente:</i>	<i>Identico al testo vigente:</i>	Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; [<i>segue</i>]	<i>identica al testo vigente</i>	a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	a) politica estera e rapporti internazionali;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; [<i>segue</i>]	<i>identica al testo vigente</i>	rapporti della Repubblica con l'Unione europea;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	[...] condizione giuridica dello straniero; [<i>lett. b</i>]
			promozione internazionale del sistema economico e		

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
			produttivo nazionale;		
b) immigrazione;	<i>b) identica al testo vigente;</i>	<i>b) identica al testo vigente;</i>	<i>b) identica al testo vigente;</i>	<i>b) identica al testo vigente;</i>	immigrazione e [lett. b]
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;	<i>c) identica al testo vigente;</i>	<i>c) identica al testo vigente;</i>	<i>c) identica al testo vigente;</i>	<i>c) identica al testo vigente;</i>	
d) difesa e Forze armate; [segue]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>
sicurezza dello Stato; [segue]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	
armi, munizioni ed esplosivi;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; [segue]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente; [lett. f]</i>
tutela della concorrenza; [segue]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato,	<i>identica al testo vigente</i>	disciplina della concorrenza; [lett. e]

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
sistema valutario; [segue]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	
sistema tributario e contabile dello Stato; [segue]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	bilancio e ordinamento tributari e contabili propri; [lett. i]
armonizzazione dei bilanci pubblici; [segue] [materia espunta - ai sensi della l. cost. n. 1 del 2012 - dal terzo comma, relativo alle materie di legislazione concorrente, e inserita nel presente comma secondo, relativo alla legislazione esclusiva dello Stato]	<i>identica al testo vigente</i>	armonizzazione dei bilanci pubblici e [segue]	<i>si veda, oltre, tra le materie di legislazione concorrente</i>	<i>si veda, oltre, tra le materie di legislazione concorrente</i>	
	coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;	[segue] coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;			

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
perequazione delle risorse finanziarie;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; [segue]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; [segue]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>Identica al testo vigente [lett. h]</i>
elezione del Parlamento europeo;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>Identica al testo vigente [lett. c]</i>
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>g) identica al testo vigente</i>	<i>g) identica al testo vigente</i>	l) principi dell'attività amministrativa statale;
	[segue lett. g del presente testo] norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina	[segue lett. g del presente testo] norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione			

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
	giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;	amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;			
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	<i>h) identica al testo vigente</i>	<i>h) identica al testo vigente</i>	h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale	<i>h) identica al testo vigente</i>	o) ordine pubblico e sicurezza;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	<i>i) identica al testo vigente</i>	<i>i) identica al testo vigente</i>	<i>i) identica al testo vigente</i>	<i>i) identica al testo vigente</i>	cittadinanza, [lett. b)]
l) giurisdizione e norme processuali; [segue]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; [lett. p]
ordinamento civile e penale; [segue]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i> [lett. p]
giustizia amministrativa;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
<i>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</i>	<i>identica al testo vigente [segue]</i>	<i>m) identica al testo vigente;</i>	<i>m) identica al testo vigente;</i>	<i>m) identica al testo vigente;</i>	<i>r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;</i>
	<i>[segue lett. m del presente testo]</i> norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;		<i>m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari</i>		
<i>n) norme generali sull'istruzione;</i>	<i>identica al testo vigente;</i>	<i>n) identica al testo vigente;</i>	<i>n) identica al testo vigente;</i>	<i>n) identica al testo vigente;</i>	<i>si veda, oltre, secondo comma</i>
	<i>[segue lett. n del presente testo]</i> ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione				

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
	strategica della ricerca scientifica e tecnologica;				
o) previdenza sociale;	o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare ed integrativa;	o) <i>identica al testo vigente;</i>	<i>identica al testo vigente</i>	o) <i>identica al testo vigente;</i>	
			sicurezza del lavoro; <i>[medesima lett. o]</i>		
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane	p) ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta;	p) legislazione elettorale, organi di governo, principi generali dell'ordinamento e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane	<i>identica al testo vigente</i>	p) <i>identica al testo vigente;</i>	q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
			ordinamento della capitale; <i>[medesima</i>		

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
			<i>lett. p]</i>		
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;	q) <i>identica al testo vigente;</i>	q) <i>identica al testo vigente;</i>	q) <i>identica al testo vigente;</i>	
r) pesi, misure e determinazione del tempo; [<i>segue</i>]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>Identica al testo vigente [lett. m]</i>
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; [<i>segue</i>]	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>Identica al testo vigente [lett. n]</i>
opere dell'ingegno;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei	s) ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme	s) <i>identica al testo vigente;</i>	s) <i>identica al testo vigente;</i> <i>cfr. lett. s-quater)</i>	s) <i>identica al testo vigente;</i>	v) tutela dei beni culturali e ambientali.

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
beni culturali.	generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;				<i>(cfr. anche secondo comma, oltre)</i>
	<i>t)</i> ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;	<i>s-ter)</i> ordinamento della comunicazione;	<i>s-ter)</i> ordinamento della comunicazione; <i>s-quater)</i> ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;		<i>t)</i> poste e telecomunicazioni;
	<i>u)</i> norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;				
	<i>v)</i> produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;	<i>s-quater)</i> produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente	<i>s-quinquies)</i> produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.		<i>u)</i> produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
		regionale.			
	z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.	<i>s-bis</i>) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;	<i>s-bis</i>) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;		s) grandi reti di trasporto;
					[terzo comma] Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE					
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:	<i>Comma abrogato</i>	<i>Identico al testo vigente:</i>	<i>Identico al testo vigente:</i>	<i>Identico al testo vigente:</i>	[secondo comma] Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;	<i>soppressa</i>	<i>soppressa</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	
commercio con l'estero;	<i>soppressa si veda alla lettera q) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	
		turismo;			
tutela e sicurezza del lavoro;	<i>soppressa si veda alla lettera m) del secondo comma del presente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	tutela del lavoro;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<i>testo di riforma</i>				
istruzione, l'autonomia delle istituzioni scolastiche e della istruzione e della formazione professionale;	<i>soppressa si veda alla lettera n) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	istruzione, università e [...]
professioni;	<i>soppressa si veda alla lettera t) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente;</i>
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;	<i>soppressa si veda alla lettera n) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	ricerca scientifica e tecnologica;
tutela della salute;	<i>soppressa si veda alla lettera m) del secondo</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>soppressa si veda secondo comma, lett. m-bis</i>	<i>identica al testo vigente</i>	trattamenti sanitari, tutela della salute e [segue]

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<i>comma del presente testo di riforma</i>				
alimentazione;	<i>soppressa si veda alla lettera m) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	[segue] controllo delle sostanze alimentari;
					tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
ordinamento sportivo;	<i>soppressa si veda alla lettera s) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>identica al testo vigente</i>	ordinamento sportivo regionale;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>
protezione civile;	<i>soppressa si veda alla lettera u) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>
governo del territorio;	<i>soppressa si veda alla lettera</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<i>u) del secondo comma del presente testo di riforma</i>				
porti e aeroporti civili;	<i>soppressa si veda alla lettera z) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	
grandi reti di trasporto e di navigazione;	<i>soppressa si veda alla lettera z) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>soppressa si veda lettera s- quater del secondo comma del presente testo di riforma</i>	reti di trasporto e di navigazione;	<i>identica al testo vigente</i>	
ordinamento della comunicazione;	<i>soppressa si veda alla lettera t) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>soppressa si veda lettera s- ter del secondo comma del presente testo di riforma</i>	comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche;	<i>identica al testo vigente</i>	

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;	<i>soppressa si veda alla lettera v) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;	produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;	<i>identica al testo vigente</i>	
previdenza complementare e integrativa;	<i>soppressa si veda alla lettera o) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	
armonizzazione dei bilanci pubblici [materia espunta - ai sensi della l. cost. n. 1 del 2012 - dal presente terzo comma, relativo alla legislazione concorrente, e inserita nel comma secondo, relativo alla legislazione esclusiva dello Stato]			armonizzazione dei bilanci pubblici e [segue] [<i>identica al testo costituzionale quale allora vigente</i>]	armonizzazione dei bilanci pubblici e [segue] [<i>identica al testo costituzionale quale allora vigente</i>]	
coordinamento della finanza pubblica e del sistema	<i>soppressa si veda alla lettera e)</i>	<i>soppressa si veda alla lettera e)</i>	[segue] <i>identica al testo vigente</i>	[segue] <i>identica al testo vigente</i>	

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
tributario;	<i>del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>del secondo comma del presente testo di riforma</i>			
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;	<i>soppressa si veda alla lettera s) del secondo comma del presente testo di riforma</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>identica al testo vigente</i>	[quarto comma] Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;	<i>soppressa</i>	<i>identica al testo vigente</i>	istituti di credito a carattere regionale.	<i>identica al testo vigente</i>	
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.	<i>soppressa</i>	<i>identica al testo vigente</i>	<i>sostituita come sopra</i>	<i>identica al testo vigente</i>	
[segue terzo comma] Nelle materie di legislazione	<i>Periodo soppresso</i>	[segue terzo comma] Nelle materie di legislazione	[segue terzo comma] <i>Periodo identico al</i>	[segue terzo comma] <i>Periodo identico al</i>	<i>Si veda primo periodo del secondo</i>

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.		concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato, alla quale spetta di disciplinare i profili funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l'adeguamento della legislazione regionale.	<i>testo vigente.</i>	<i>testo vigente.</i>	<i>comma</i>
COMPETENZA REGIONALE ESCLUSIVA; INTERVENTO LEGISLATIVO STATALE; POTESTA' REGOLAMENTARE					
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente	Nelle materie non attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o alla legislazione concorrente le	Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:	<i>Identico al testo vigente.</i>	[quinto comma] Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>legislazione dello Stato.</p>	<p>riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale.</p>	<p>Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili attinenti alle materie del secondo comma.</p>			<p>attribuita alla potestà legislativa dello Stato. <i>(sesto e settimo comma a fronte con art. 120 vigente)</i></p>
				<p>Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva</p>	

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
				per le seguenti materie:	
			a) assistenza e organizzazione sanitaria;	a) assistenza e organizzazione sanitaria;	
			b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;	b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;	
			c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;	c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;	
			d) polizia amministrativa regionale e locale;	d) polizia locale.	
			e) ogni altra materia non espressamente		

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
			riservata alla legislazione dello Stato.		
	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.				
	Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della				

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
	<p>Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal comma secondo, lettere h), salvo la polizia amministrativa locale, i) e l), salvo l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi</p>				

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
	degli articoli 118 e 119.				
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
inadempienza.					
<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p>	<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. E' fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p>	<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni per l'attuazione delle proprie leggi nelle materie di rispettiva competenza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi	<i>Identico al testo vigente.</i>	

Testo vigente	A.S. 1429	A.S. 3520 ddl Monti (XVI)	Testo referendum 2006 (XIV)	A.S. 1187-B (XIV) <i>devolution</i>	Bicamerale D'Alema (XIII)
			comuni.		
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	

^{xi} Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ("Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione") e con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ("Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale") le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio di bilancio 2014. Come noto, la legge cost. n. 3 del 2001 ha riscritto l'articolo 117. La modifica recata dalla legge cost. n. 1 del 2012 ha espunto la materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" dalle materie di legislazione concorrente (terzo comma dell'art. 117) e l'ha inserita nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato (alla lettera *e*) del secondo comma del medesimo articolo).

Le modifiche del "Testo referendum 2006" devono intendersi riferite al testo precedente la modifica del 2012; le modifiche del testo "Bicamerale D'Alema" al testo originario. Inoltre: nel presente testo a fronte non sono considerati il "Testo Senato 2012" e la "Bozza Violante": tali disegni di legge non proponevano modifiche all'articolo 117. Sono invece riportati l'A.S. n. 3520 della XVI legislatura (presentato al Senato il 15 ottobre 2012 e quindi riferibile al testo vigente) e l'A.S. n. 1187-B - c.d. *devolution* - della XIV legislatura (riferito al testo precedente le modifiche del 2012).

Con riferimento al presente articolo la dicitura "identica" può non riferirsi alle partizioni del testo (commi e lettere) ma alla singola materia; si riporta tra parentesi l'indicazione della lettera - nel secondo comma - di riferimento quando questa sia diversa della lettera del testo vigente della Costituzione.

Per completezza di informazione si riporta qui di seguito il testo originario dell'articolo 117 della Costituzione:

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

Articolo 118

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 118^{xii}</p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>	<p>Art. 118</p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza</p>	<p><i>Articolo identico la testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 118</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 56</p> <p>Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato,</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.				secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.			<i>Identico al testo vigente.</i>	È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
				La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.	Art. 56 [<i>terzo comma, secondo periodo</i>] I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.
				Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				<p>garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.</p>	
<p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p>	<p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.</p>			<p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con</p>	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.	
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.			Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia	<i>si veda, sopra, primo comma</i>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio; l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.	
				La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					[quarto comma] Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

^{xii} Articolo modificato con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ("Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione"). Le modifiche del testo "Bicamerale D'Alema" devono quindi intendersi riferite al testo previgente che così disponeva:

"Art. 118.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".

Articolo 119

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 119^{xiii}</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p>	<p>Art. 119</p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 119</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p><i>[comma identico al testo costituzionale quale allora vigente]</i></p>	<p>Art. 119</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p><i>[comma identico al testo costituzionale quale allora vigente]</i></p>	<p>Art. 62</p> <p>I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le</p>	<p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno</p>		<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p>	<p>risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p>				<p>e applicano tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre, di una quota non inferiore alla metà del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo le risorse da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale nel quarto comma. Dispongono, infine, di trasferimenti perequativi senza vincoli di destinazione, qualora ricorrano le condizioni previste dal quinto comma.</p>
					<p>La partecipazione dei Comuni, delle</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					<p>Province e delle Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale integra i proventi dei tributi propri, sino al raggiungimento dell'autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese per le funzioni ordinarie che i Comuni, le Province e le Regioni devono svolgere. La quota di partecipazione ai tributi erariali così definita è applicata uniformemente a tutte le Regioni. Con la medesima legge sono stabiliti i modi e le forme di</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					collaborazione di Comuni, Province e Regioni all'attività di accertamento dei tributi erariali al cui gettito essi partecipano.
					<p>Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da ripartire tra Comuni, Province, Regioni e Stato le risorse destinate:</p> <p>a) al servizio del debito pubblico;</p> <p>b) a far fronte a calamità naturali e ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese;</p> <p>c) a interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					<p>sul territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge approvata dalle due Camere;</p> <p>d) a costituire il Fondo perequativo di cui al quinto comma.</p>
<p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>		<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano superiori i costi necessari all'erogazione dei servizi cui il Comune, la Provincia e la</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					<p>Regioni sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie, alle Province e ai Comuni, di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.</p>
Le risorse derivanti	Le risorse derivanti		<i>Identico al testo</i>	<i>Identico al testo</i>	<i>si veda sopra</i>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.		<i>vigente.</i>	<i>vigente.</i>	
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed	Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed		<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.	effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.				
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato		I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. <i>[comma identico al testo costituzionale]</i>	I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. <i>[comma identico al testo costituzionale]</i>	I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti	l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti		<i>quale allora vigente]</i>	<i>quale allora vigente]</i>	solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

^{xiii} Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») e con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ("Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale") le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio di bilancio 2014. La proposta di riforma "Testo Senato 2012" - A.C. 5386, assegnato alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) della Camera in sede referente il 31 luglio 2012 - è da riferirsi al testo vigente: essa comunque non proponeva modifiche all'articolo in esame. Anche la "bozza Violante" e il "testo referendum 2006" non proponevano novelle all'articolo 119.

Le modifiche del testo "Bicamerale D'Alema" devono intendersi riferite al testo originario che così disponeva:

"Art. 119.

(primo comma) Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. (secondo comma) Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. (terzo comma) Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. (quarto comma) La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica."

Articolo 120

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 120^{xiv}</p> <p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p>	<p>Art. 120</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 120</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 58</p> <p>[sesto comma] <i>Identico al testo vigente.</i></p> <p><i>(per i primi cinque commi, qui non riportati, si veda art. 117 del testo vigente)</i></p>
<p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle</p>	<p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle</p>			<p>Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città</p>	<p>[settimo comma] Il Governo può sostituirsi ad organi</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri</p>	<p>Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano</p>			<p>metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali</p>	<p>dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.			dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.	

^{xiv} Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»). Le modifiche del testo "Bicamerale D'Alema" devono intendersi riferite al testo originario che così disponeva:

"Art 120

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro".

Articolo 121

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 121^{xv} Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p>	<p>Art. 121 <i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 60 [quarto comma] Lo Statuto disciplina: a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;</p>
<p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare</p>	<p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare</p>				<p><i>si veda l'art. 91, primo comma, del presente testo di riforma posto a fronte con l'articolo 71 del testo vigente</i></p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
proposte di legge alle Camere.	proposte di legge alla Camera dei deputati.				
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.	<i>Identico al testo vigente.</i>				
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.	<i>Identico al testo vigente.</i>				

^{xv} Articolo modificato con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ("Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"). Le modifiche del testo "Bicamerale D'Alema" devono intendersi riferite al testo originario che così disponeva:

"Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale".

Articolo 122

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 122^{xvi}</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>	<p>Art. 122</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 122</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 122</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi.</p>	<p>Art. 60</p> <p>[sesto comma] Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a referendum popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma.</p> <p>[settimo comma] La legge regionale promuove l'equilibrio</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
	sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.				della rappresentanza elettiva tra i sessi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.		Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	<i>Identico al testo vigente.</i>	[ottavo comma] Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	[nono comma] I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
delle loro funzioni.					dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>	Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	

^{xvi} Articolo modificato con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ("Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"). Le modifiche del testo "Bicamerale D'Alema" devono intendersi riferite al testo originario che così disponeva:

" Art. 122.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti".

Articolo 126

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Art. 126 ^{xvii}	Art. 126	Art. 126	Art. 126	Art. 126	Art. 60
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato la	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del	Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. (...) [quarto comma] Lo Statuto disciplina: (...) b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale; (...)

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.	del Senato delle autonomie.	Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica.		Senato federale della Repubblica.	
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>si veda sopra</i>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
presentazione.					
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale	<i>si veda sopra</i>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.	

^{xvii} Articolo modificato con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ("Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"). Le modifiche del testo "Bicamerale D'Alema" devono intendersi riferite al testo originario che così disponeva:

"Art. 126

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio".

Articolo 132

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 132^{xviii} Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle</p>	<p>Art. 132 <i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 63 Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum, si può disporre la fusione di Regioni esistenti. Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
popolazioni stesse.					espressa mediante referendum, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni,	Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una				Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	Regione e aggregati ad un'altra.				Regione ed aggregati ad un'altra.
					Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
					popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.
					<i>(per il quinto comma qui non riportato, cfr. art. 133 del testo vigente)</i>

^{xviii} Articolo modificato con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ("Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione"). Le modifiche del testo "Bicamerale D'Alema" devono quindi intendersi riferite al testo previgente che così disponeva:

" Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Articolo 133

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Art. 133	Art. 133	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	<i>Articolo identico al testo vigente</i>	Art. 133 L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione.	Art. 56 [terzo comma, primo periodo] Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. (secondo periodo a fronte con l'art. 118 del testo vigente)
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi	<i>Abrogato</i>			<i>Identico al testo vigente.</i>	Art. 63 [quinto comma] Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessati, si possono istituire

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.					nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. <i>(per i commi dell'art. 63 qui non riportati, cfr. art. 132 del testo vigente)</i>
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	<i>Identico al testo vigente.</i>			<i>Identico al testo vigente.</i>	

Articolo 135

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
<p>Art. 135^{xix}</p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p>	<p>Art. 135</p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie.</p>	<p><i>Articolo identico al testo vigente</i></p>	<p>Art. 135</p> <p><i>Identico al testo vigente.</i></p>	<p>Art. 135</p> <p>La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica,</p>	<p>Art. 135.</p> <p>La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; cinque giudici sono nominati da un collegio formato dai rappresentanti di</p>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
				integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.	Comuni, Province e Regioni che integrano il Senato della Repubblica in sessione speciale.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
nuovamente nominati.					
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>	Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.	Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e di vigilanza.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
ogni caso i termini di scadenza dall' ufficio di giudice.					ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	<i>Identico al testo vigente.</i>		<i>Identico al testo vigente.</i>	<i>Identico al testo vigente.</i>	L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio di qualsiasi professione e con ogni altra carica e ufficio.
					Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni.

Testo vigente	A.S. 1429	Testo Senato 2012 (XVI)	"Bozza Violante" (XV)	Testo referendum 2006 (XIV)	Bicamerale D'Alema (XIII)
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.		Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

^{xix} Articolo modificato con leggi costituzionali 22 novembre 1967, n. 2 ("Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale") e 16 gennaio 1989, n. 1 ("Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione"). Le modifiche sono quindi tutte precedenti alle proposte di riforma costituzionale qui considerate.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

115

Testo a fronte Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 331, 635, 717, 789, 820, 906, 1085, 1204 e 1228 "Delega al Governo per separazione tra banche commerciali e di investimento"

116

Dossier Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 1326, 211, 558 e 1309 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo Sviluppo"

117

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1345 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

118

Dossier Le Camere alte nei Paesi extraeuropei

119

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi"

120

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328 "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)"

121

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (*edizione provvisoria*)

122

Dossier Dossier del Servizio Studi "Chi ben comincia...: il sistema educativo dalla nascita ai sei anni"

123

Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413 "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"

124

Dossier Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia (2013)

125

Dossier La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. n. 1429 d'iniziativa del Governo - *note di sintesi*

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it